



ORDINANZA N. 19/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 7 comma 3, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, relativo all'obbligo di equilibrio finanziario e di conseguente pareggio di bilancio per le Adsp;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** in particolare, l'art. 92 comma 2 del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 a mente del quale, al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto e quella del 31 luglio 2020;



- VISTO** nello specifico, l'art. 92 comma 2 ultimo inciso del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che, al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del precedente periodo, da effettuarsi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020, anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale;
- RITENUTO** di dover procedere alla individuazione delle modalità di corresponsione differita dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 già accertati ed in corso di accertamento, relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto e quella del 31 luglio 2020, così come sospesi dal legislatore con decretazione d'urgenza;
- RITENUTO** necessario individuare modalità di dilazione del dovuto canone di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo schemi idonei a garantire, da un lato, la rispondenza delle determinazioni dell'Ente alle previsioni sopra citate di cui all'art. 7 comma 3 lett. b) della Legge 84/1994 e, dall'altro, le finalità perseguite dal legislatore con la suddetta decretazione d'urgenza, atta a fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone;
- TENUTO CONTO** che il citato Decreto legge prevede che il pagamento dei canoni sospesi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 debba essere comunque effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2020, anche mediante rateazione senza applicazione di interesse;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;
- VISTO** in particolare, l'art. 32 del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;
- RITENUTO** di fissare in massimo n. 3 (tre) rate l'eventuale dilazione dei pagamenti dei canoni sospesi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- RITENUTO** di proceduralizzare quanto sopra prevedendo che, fatta salva la scelta rimessa agli operatori portuali di effettuare il pagamento in unica soluzione - pur in dipendenza di sospensione - e, comunque, entro il 60° giorno dalla scadenza del termine fissato dal legislatore per la sospensione dell'obbligo di corresponsione, la rateizzazione sia richiesta da ciascuna impresa portuale tenuta al versamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, avvalendosi del modello di domanda allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;



RITENUTO che l'Ente, nel concedere alla impresa portuale, tenuta al versamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la dilazione richiesta, possa accordare la stessa in massimo 3 rate secondo le seguenti scadenze: 30.09.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, in ossequio al termine ultimo fissato nel Decreto Legge 18/2020 e comunque in coerenza con il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio sopra richiamato;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e quella del 31 luglio 2020.

ART. 2

Il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come sospesi, dovrà comunque essere effettuato entro il 31.12.2020.

Le imprese portuali, fatta salva la facoltà di effettuare il pagamento dovuto pur in dipendenza di sospensione e, comunque, in unica soluzione entro il 60° giorno dalla scadenza del termine fissato dal legislatore per la sospensione dell'obbligo di corresponsione, possono richiedere per ciascun atto di accertamento - emesso ed emettendo - la rateizzazione dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in numero massimo di 3 (tre) rate secondo le seguenti scadenze: 30.09.2020; 30.11.2020; 31.12.2020, in ossequio al termine ultimo fissato nel Decreto Legge 18/2020.

ART. 3

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale e della Amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, prevedendo che:

- in relazione agli atti di accertamento da emettersi relativi ai canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e quella del 31 luglio 2020, siano annotate in calce agli stessi la sospensione dell'obbligo di corresponsione, fatta salva ogni diversa determinazione delle imprese portuali in ordine al pagamento pur in pendenza della sospensiva, nonché le modalità di dilazione previste dalla presente Ordinanza Presidenziale in conformità alle disposizioni recate nell'art. 92 comma 2 del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ricevuta l'istanza formalizzata dall'impresa portuale, secondo il format di domanda allegato - per farne parte integrante - al presente provvedimento, e verificata la sussistenza dei



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

presupposti di cui all'art. 92 comma 2 del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione agli atti di accertamento già emessi ed da emettersi relativi ai canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verrà disposta la chiesta dilazione senza applicazione di alcun interesse, con il limite di n. 3 (tre) rate e secondo le scadenze sopraindicate, provvedendo alle previste annotazioni e contestuali registrazioni sui relativi documenti contabili.

ART. 4

Manda alla Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

ART. 5

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente.

Ancona, in data 01.04.2020

Il Presidente

f.to digitalmente

Rodolfo GIAMPIERI